

apporte, su dette dichiarazioni, la dicitura di conformità allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:

- a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
- b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 - 1) numero di occupati durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
 - 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
 - 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

ART. 8

(Sanzioni)

1. In caso di mancata pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, agli amministratori, responsabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 e dell'articolo 4 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo.

2. La pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie non fedeli a quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, comporta, in capo agli amministratori, responsabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e dell'articolo 4 comma 2, la punibilità con un'ammenda fino a 80.000 euro.

3. L'utilizzo improprio della dicitura di conformità prevista dall'articolo 7 comporta, in capo agli amministratori dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, la punibilità con un'ammenda fino a 60.000 euro.

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: *“e) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale mancanza.”*;
- b) al comma 4, le parole *“di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui all'articolo 14, comma, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*, e le parole *“sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”* sono sostituite dalle seguenti *“siano state fornite le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”*;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *“6. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera e), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:*
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;*
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;*
 - c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.*

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11

(Entrata in vigore)